

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **153/2002** (ECLI:IT:COST:2002:153)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **AMIRANTE**

Udienza Pubblica del **26/03/2002**; Decisione del **22/04/2002**

Deposito del **03/05/2002**; Pubblicazione in G. U. **08/05/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26987 26988**

Atti decisi:

N. 153

ORDINANZA 22 APRILE-3 MAGGIO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 18 del 8 maggio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con sentenza emessa il 20 novembre 2000 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Fortuna Luigi e Paganucci Marcella, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Fortuna Luigi nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Luciano Argiolas per Fortuna Luigi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, varie questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltatività della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali;

che il remittente premette di essere stato adito con processo verbale di domanda proposta oralmente, regolarmente notificato, avente ad oggetto una richiesta di pagamento della somma di lire centocinquantamila, di aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, di aver espletato la consulenza tecnica d'ufficio e di aver quindi trattenuto in decisione la causa all'esito della precisazione delle conclusioni;

che la difesa della parte attrice (la quale successivamente alla proposizione della domanda si era avvalsa di un difensore) aveva sollecitato la proposizione di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, primo comma, 316, secondo comma, 91 e 92 cod. proc. civ.;

che, nel motivare la manifesta infondatezza di detta eccezione, il remittente procede ad un excursus storico delle normative che, nel tempo, hanno regolato la difesa dinanzi al pretore, al conciliatore e, da ultimo, dinanzi al giudice di pace; con particolare riferimento a tale rito, egli osserva che l'obbligatorietà del patrocinio è stata assicurata solo per le cause di valore superiore al milione di lire, ma che la corrispondente possibilità della parte di stare in giudizio personalmente per le cause di valore inferiore sarebbe assicurata solo in apparenza;

che, pertanto, non è il denunciato art. 82 cod. proc. civ. ad essere viziato d'illegittimità costituzionale, quanto piuttosto il complesso delle norme che si frappongono alla sua realizzazione pratica;

che a tale proposito il giudice a quo esamina anzitutto il congegno della redazione del processo verbale in caso di formulazione orale della domanda, osservando che l'ipotesi di diniego da parte del giudice di pace di far redigere tale processo non sarebbe assistita dalla garanzia della motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost;

che tale verbale, peraltro, sarebbe - per come attuatosi nella prassi degli uffici - "la prova lampante di un vuoto formalismo", traducendosi in un onere aggiuntivo per il cittadino che intenda stare in giudizio personalmente, così vulnerando l'art. 24 Cost;

che in tale ottica è quindi sospettato d'illegittimità costituzionale l'art. 316, secondo comma, del cod. proc. civ., poiché il remittente istituisce un collegamento tra detta norma e l'art. 82 cod. proc. civ., ritenendo che la possibilità di proposizione orale della domanda sia ammissibile solo nelle cause di valore inferiore al milione, nelle quali il patrocinio non è obbligatorio;

che la previsione dell'art. 311 cod. proc. civ., poi, nella parte in cui estende alle cause davanti al giudice di pace di valore non eccedente il milione le norme dettate per il procedimento avanti al tribunale - così assoggettandole allo stesso trattamento processuale delle controversie eccedenti tale valore, nelle quali è obbligatorio il patrocinio - risulterebbe lesiva degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in particolare quando una sola delle parti si avvalga

dell'opera del difensore;

che al remittente sembra che anche l'art. 113 cod. proc. civ. si ponga in contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali nella parte in cui, nell'ipotesi di pronuncia secondo equità, sottopone all'osservanza delle stesse regole in procedendo i giudizi nei quali è prevista l'obbligatorietà del patrocinio e le controversie dove è invece consentito al cittadino di stare in giudizio personalmente;

che nei giudizi in argomento, quindi, caratterizzati dalla tenuità del valore della domanda, la soluzione più adeguata sarebbe quella della conciliazione obbligatoria da collocarsi nell'art. 320 cod. proc. civ., norma che sarebbe dunque costituzionalmente illegittima appunto in ragione di tale mancata previsione ed in riferimento ai medesimi parametri sopra evocati;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata attrice nel processo a quo sollecitando l'accoglimento delle questioni sollevate dal remittente e, in subordine, la restituzione degli atti al medesimo per il riesame della questione e della sua rilevanza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza, della questione.

Considerato che, pur avendo il remittente qualificato il provvedimento di remissione come "sentenza" anziché come "ordinanza", ciò non conduce all'inammissibilità della questione ove il giudice abbia disposto, come nel caso in esame, la sospensione del procedimento e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale (v. sentenza n. 452 del 1997);

che il Giudice di pace di Roma dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile;

che secondo il giudice remittente le disposizioni suindicate, stabilendo, anche per le cause per le quali è prevista la difesa personale delle parti, che il giudizio è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili, violerebbero il principio di ragionevolezza, il diritto di difesa e le norme sul giusto processo;

che il provvedimento in esame, prendendo spunto dal problema della difesa tecnica nel procedimento davanti al giudice di pace, non tiene in adeguata considerazione che l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore, sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente eventuale;

che, tenendo presente la situazione processuale verificatasi nel giudizio a quo per come risulta dalla descrizione fatta dal remittente, non emerge in alcun modo quale sia la concreta rilevanza delle numerose questioni sollevate, poiché il Giudice di pace di Roma non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate, né è dato comprendere quale esito potrebbe avere un'ipotetica sentenza di accoglimento in ordine alla decisione della causa in corso;

che, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di remissione - il quale insiste in modo particolare sul fatto che nelle cause di valore inferiore ad un milione di lire la normativa non prevede l'esistenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale - appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale;

che pertanto, sia per la mancanza di ogni dimostrazione sulla rilevanza che per il tipo di

questioni prospettate, le medesime devono ritenersi manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con il provvedimento di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.